



ALLEGATO B alla Dgr n. 1935 del 23 dicembre 2015

AZIONE B: TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - ANNUALITA' 2016

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

1.2 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

Sono escluse le imprese che effettuano esclusivamente l'operazione di imbottigliamento del vino.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato VII parte II del regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14 (mosto di uve concentrato rettificato).

Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di trasformazione.

Per trasformazione di prodotti agricoli si intende: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (UE) n. 702/14);
- b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014) e dal Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, in particolare il criterio dell'autonomia.

2.2 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili le imprese iscritte alla CCIAA e in possesso del codice primario di attività (ATECO 2007) ricompreso nel seguente elenco:

- A.01.21 Coltivazione di uva;
- C.11.02 produzione di vini da uve.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento (o il triennio di prima commercializzazione dei prodotti per le imprese neocostituite).

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali. Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Le imprese beneficiarie accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal DM n. 1831/2011 e s.m.i. "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti."

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:
 - pigiatura/ diraspatura
 - pressatura
 - filtrazione/ centrifugazione/flottazione
 - concentrazione/arricchimento
 - stabilizzazione
 - refrigerazione
 - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee
 - dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc)
 - imbottigliamento
 - confezionamento
 - automazione magazzino
 - appassimento uve
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.
5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :
 - gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- acquisto di vasi vinari: Serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli
- acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate
- acquisto di pesi e bilance
- acquisto di mezzi di trasporto
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti di sostituzione: quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.
- investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della rendicontazione risultassero privi del certificato di agibilità.

3.2 Spese ammissibili:

Spese relative agli interventi ammissibili di cui al punto 3.1 e, fino ad un massimo del 5% di queste, spese generali, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda ed entro i termini per la conclusione dell'operazione previsti nella comunicazione al beneficiario.

Per quanto non specificatamente espresso si fare riferimento agli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A della DGR 1499/2011 e s.m.i.

3.3 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

3.4 Stabilità delle operazioni

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo.

La durata dei suddetti impegni è pari a 3 anni. Tale termine decorre a partire dal pagamento del saldo al beneficiario.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione è trattata nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/11 e s.m.i..

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 2.132.877,53.

Nel caso il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente azione risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nell'azione A riguardante le aziende agricole vitivinicole di cui all'allegato A alla presente deliberazione.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinata nel 30% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese e piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e nel 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 500.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 50.000 euro.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione delle operazioni

Le operazioni devono essere completate entro il 18/07/2016.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al successivo paragrafo 4.6 se applicabile.

La rendicontazione delle operazioni deve avvenire entro il termine stabilito da AVEPA con proprio provvedimento, ai fini della conclusione dell'istruttoria di pagamento entro il 7 ottobre 2016, pena la decadenza della domanda.

4.5 Erogazione del contributo

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni. Il beneficiario non può richiedere anticipi e/o acconti.

4.6 Riduzioni del contributo

La riduzione del contributo si applica nei seguenti casi:

1. Spese eleggibili in esito all'istruttoria di pagamento.

Quando le spese eleggibili constatate in esito all'istruttoria della domanda di pagamento risultano inferiori all'80 % di quelle ammissibili risultanti dal decreto di finanziamento si applicano le seguenti decurtazioni del contributo:

- Spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento inferiori all'80% delle spese ammissibili ma superiori al 70%: riduzione del contributo del 10%;
- Spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento uguali o inferiori al 70% delle spese ammissibili ma superiori al 60%: riduzione del contributo del 20%;
- Spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento uguali o inferiori al 60% delle spese ammissibili riduzione del contributo del 50%;

Tali riduzioni del contributo non si applicano nel caso la minor spesa eleggibile sia dovuta esclusivamente ad economie di spesa e la ditta abbia realizzato la totalità degli investimenti ammessi nella domanda di aiuto.

Qualora l'importo delle spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 50000, il contributo viene revocato;

2. investimenti realizzati e relative spese fatturate entro la data prevista per la conclusione delle operazioni (18/07/2016) ma pagamento e quietanza delle fatture successive a tale data ed entro i termini previsti per la rendicontazione. Su tali spese verrà applicato una riduzione del contributo del 20%.**5. CRITERI DI SELEZIONE****5.1 Priorità e punteggi**

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 10 punti.

Le graduatorie sono stilate, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

1 – Criterio numero di imprese agricole fornitrici di materia prima

N. produttori	Punti
n > 750	15
500 < n ≤ 750	14
400 < n ≤ 500	13
300 < n ≤ 400	12
200 < n ≤ 300,	10
100 < n ≤ 200	8
50 < n ≤ 100,	6

Per materia prima si intende uva, mosto, vino nuovo ancora in fermentazione.

Per il calcolo del numero di imprese agricole fornitrici di materia prima si procede nel modo seguente:

- a) Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:
- 1) società cooperativa agricola, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:
N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici di materia prima che hanno venduto la materia prima nell'anno di riferimento;
 - 2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):
N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: $N = 200 * 60\% = 120$).
- b) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:
N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima + numero delle società di cui ai precedenti punti 1) e 2) che hanno fornito la materia prima
- Il periodo di riferimento per il calcolo della numerosità è l'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).

2 – Criterio qualità delle produzioni

0.10 punti per ogni punto percentuale derivato dal rapporto percentuale tra quantità di prodotto trasformato atto a produrre vino DOC, DOCG e Biologico e quantità complessiva di prodotto trasformato con arrotondamento alla seconda cifra decimale (es = $34,578\% \times 0.10 = 3,4578$, arrotondato a 3,46

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto dovranno essere valutati i dati, riferiti all'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.3 Elementi di preferenza

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste

dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011 e s.m.i e dalle disposizioni emanate da AVEPA.

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Piano d'investimento agroindustriale (PIA) sottoscritto da un tecnico corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA. Al PIA va allegata la scheda di calcolo delle dimensioni aziendali con allegata documentazione probante l'effettivo numero di occupati espressi in ULA per l'ultimo bilancio concluso (es. dati di sintesi della procedura UNIEMENS, DM10, ecc.), anche per imprese associate/controllate estere, delle quali occorre allegare copia del bilancio
- 2) per l'acquisizione di macchine e attrezzature: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti dal fornitore, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Qualora la relazione non contenga motivazioni valide sarà ammesso il preventivo con l'importo inferiore.
- 3) dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto
- 4) Documentazione comprovante il punteggio richiesto per il criterio di selezione "Qualità delle produzioni"
 - certificazione dell'ente preposto al relativo rilascio per le produzioni biologiche;
 - registri di vinificazione e/o spumantizzazione.

I documenti indicati ai punti da 1) a 3) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui al punto 4) comporta la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

6.2 Rendicontazione degli investimenti-

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata delle relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto)
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- copia delle documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.
- Lay out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell'aiuto;
- Certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento.

6.3 Disposizioni procedurali

Al fine di consentire la liquidazione dei contributi entro il 15/10/2016 come previsto dalle Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1308/2013 del Consiglio (CE) n. 555/08 della Commissione Europea per l'attuazione degli investimenti del presente bando viene adottata la seguente tempistica :

Scadenza bando	45 giorni dalla pubblicazione sul BUR
Ricevibilità	Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del bando
Finanziabilità	Entro il 31 marzo 2016

Realizzazione investimenti	Entro il 18 luglio 2016
Rendicontazione	Entro la data indicata da AVEPA con specifico provvedimento La tardiva presentazione comporta la revoca della concessione del contributo
Istruttoria pagamenti	Entro il 07 ottobre 2016
Liquidazione contributo	Entro il 15 ottobre 2016

AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti .

Al fine di contenere i tempi istruttori, AVEPA procederà ad effettuare l'esame delle domande pervenute in ordine decrescente di punteggio, come risulta dall'elenco delle istanze ricevibili.

AVEPA instruirà un numero adeguato di domande tale da assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per l'annualità 2016,

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011 e s.m.i.

7. INDICATORI

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento